



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **S.S. 219 “Gubbio–Pian d’Assino” adeguamento tratto Gubbio-Umbertide 2° lotto: Mocaiana-Umbertide 1° stralcio: Mocaiana-Pietralunga**

Procedimento **Verifica di assoggettabilità a V.I.A., art. 19 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo **4162**

Proponente **ANAS S.p.A.**

Elenco allegati **parere CTVA n. 2980 del 29 marzo 2019**

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 03/05/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 08/05/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 09/05/2019

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14, della Legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. concernente il “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” e in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/150 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017 che ha abrogato il D.M. 161/2012;

VISTA la nota prot. CDG-357161 del 3 luglio 2018, acquisita al prot. DVA-15718 del 9 luglio 2018, con cui la Società ANAS S.p.A. ha presentato istanza e la documentazione progettuale ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai fini della verifica ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2017, n. 120, per l'intervento “*S.S. 219 “Gubbio–Pian d'Assino adeguamento tratto Gubbio-Umbertide 2° lotto: Mocaiana-Umbertide 1° stralcio: Mocaiana-Pietralunga*”;

PRESO ATTO che con la sopra citata nota prot. CDG-357161 del 3 luglio 2018, acquisita al prot. DVA-15718 del 9 luglio 2018, la Società ANAS S.p.A. ha altresì richiesto che “*il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

VISTA la nota prot. DVA-16638 del 18 luglio 2018 con cui, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione trasmessa in allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e contestualmente è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

CONSIDERATO che con separata nota prot. DVA-16267 del 13 luglio 2018, con riferimento al Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo presentato dalla Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2017, n. 120, è stato dato avvio a specifico procedimento amministrativo [ID_VIP: 4161];

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., per l'intervento *“S.S. 219 “Gubbio–Pian d’Assino adeguamento tratto Gubbio-Umbertide 2° lotto: Mocaiana-Umbertide 1° stralcio: Mocaiana-Pietralunga”*;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio, di cui in ultimo la documentazione trasmessa con nota prot. CDG-63067 del 4 febbraio 2019, acquisita al prot. DVA-3910 del 18 febbraio 2019;

PRESO ATTO delle osservazioni e pareri espressi ai sensi del comma 3, art. 24 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del parere;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del parere;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera c) *“strade extraurbane secondarie di interesse nazionale”*, nonché punto 2, lettera h) *“modifiche o estensioni di progetti [...] che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi [...]”* dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l'opera consiste nella realizzazione di una viabilità in variante rispetto ad un tratto esistente della S.S. 219, ricadente interamente nel Comune di Gubbio (PG) tra le località di Pietralunga e Mocaiana;

PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale svolta presso la Regione Umbria conclusasi con esito favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 761 del 6 febbraio 2012;

CONSIDERATO che l'area d'intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC);

ACQUISITO il parere prot. 402 del 8 gennaio 2019, acquisito al prot. DVA-219 del 8 gennaio 2019 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo *“non ritiene necessario procedere all’assoggettamento del progetto in argomento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni [...]”*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2980 del 29 marzo 2019, acquisito al prot. DVA-8961 del 8 aprile 2019, costituito da n. 69 (sessantanove) pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che nel citato parere n. 2980 del 29 marzo 2019 la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che *“[...] non è emersa la presenza di notevoli ripercussioni negative conseguenti alla realizzazione dell’intervento, avendo rilevato, rispetto al progetto definitivo approvato e già sottoposto a VIA, soltanto la presenza di lievi modifiche che non assumono rilievo sotto l’aspetto localizzativo e non comportano sostanziali modificazioni tecniche, anzi possono considerarsi in parte sostanzialmente migliorative”*;

PRESO ATTO, inoltre, che la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, con il citato parere n. 2980 del 29 marzo 2019, ha ritenuto di poter *“non assoggettare a VIA il progetto SS19 Gubbio – Pian d’Assino – Adeguamento tratto Gubbio – Umbertide 2° lotto: Mocaiana - Umbertide – 1° Stralcio: Mocaiana – Pietralunga [...] subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali ritenute necessarie tenuto conto, altresì, della richiesta avanzata dal proponente, ai sensi dell’art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la citata nota prot. CDG-357161 del 3 luglio 2018, acquisita al prot. DVA-15718 del 9 luglio 2018;*

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di dover provvedere ai sensi dell’art. 19, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

DETERMINA

la non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento S.S. 219 “Gubbio–Pian d’Assino” adeguamento tratto Gubbio-Umbertide 2° lotto: Mocaiana-Umbertide 1° stralcio: Mocaiana-Pietralunga, presentato dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.

Art.1 (Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2980 del 29 marzo 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2***(Verifiche di Ottemperanza)***

1. L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
2. Alla verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3***(Disposizioni Finali)***

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alla Regione Umbria, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)